



## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS E DEI CHIOSCHI**

Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n°41 in data 28.11.2012

Variato con deliberazione della Consiglio Comunale n°11 in data 23.02.2015

# INDICE

<b>Art. 1 Oggetto e definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 Tipologie e caratteristiche dei dehors .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 Ubicazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 Attività svolte nei dehors .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 Durata della concessione e canone.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 Lavori nel sottosuolo o nell'area su cui sono installati i dehors .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11 Manutenzione dei dehors .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 Chiosco .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14 Sanzioni .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 Procedimenti in sanatoria .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16 Disposizioni transitorie .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 17 Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insediati su aree private .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 18 Entrata in vigore ed abrogazioni .....</b>	<b>9</b>

\*\*\*

## Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Si definiscono “*dehors*” gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente, pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per l'installazione di *dehors*; nonché, al fine di limitare possibili fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, le limitazioni d'esercizio delle attività esercitate in aree all'aperto attigue agli esercizi di somministrazione.
3. Per “*Amministrazione Comunale*” si intende il Comune di Molinella.
4. Con il termine “*suolo pubblico*” si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

## Art. 2 Tipologie e caratteristiche dei dehors

1. I dehors sono classificati secondo le seguenti tipologie:
  - a) **Tipologia 1:** tavoli e sedie;
  - b) **Tipologia 2:** tavoli e sedie su pedana;
  - c) **Tipologia 3:** fioriere ed elementi di delimitazione di tavoli e sedie o di tavoli e sedie su pedana;
  - d) **Tipologia 4:** ombrelloni a copertura delle Tipologie 1, 2 e 3;
  - e) **Tipologia 5:** tende a sbraccio a copertura delle tipologie 1, 2 e 3;
  - f) **Tipologia 6:** struttura a copertura delle tipologie 1, 2 e 3
2. I materiali degli elementi costituenti i dehors (tavoli e sedie) e le strutture in pedana devono essere realizzate in materiale lavabile e sanificabile e dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare:

**Coperture:** dovranno essere, dotate di idonea certificazione di stabilità e resistenza, di dimensioni congrue agli spazi da servire, da valutare in sede di Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Dovranno essere in materiale idrofugo ed ignifugo. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, Nelle aree del centro storico, le colorazioni delle coperture dovranno essere preferibilmente del tipo tradizionale, rispondenti ai colori definiti dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale e prive di promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.

Le strutture portanti delle coperture a protezione dei dehors, dovranno avere un'adeguata altezza, tale da consentire il passaggio dei pedoni, e comunque non inferiore a 2,10 metri dal piano di calpestio.

**Tavolini e sedie:** Nelle aree del centro storico (Zona A) potranno essere in metallo, non lucido, in legno o in plastica. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere anche in materiale lapideo, ceramico o similare. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinto con colori naturali scuri, le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui.

**Pedane:** dovranno essere realizzate con struttura modulare rimovibile; è ammesso l'utilizzo di strutture modulari metalliche sormontabili. Le stesse devono essere realizzate in modo da

permettere la pulizia periodica nella parte coperta sottostante, vietandone pertanto la totale chiusura per evitare la formazione di nidi di insetti e altri animali (topi). Inoltre le pedane non devono essere poste sopra ai tombini.

**Parapetti:** ringhiere, graticci, transenne e pareti mobili autoportanti, dovranno avere un'altezza massima di 1,20 metri. Le vetrate dovranno avere un'altezza massima di 1,70 metri. Nelle aree del centro storico dovranno essere realizzate con struttura di legno o metallo verniciato con cromie coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

**Protezioni laterali stagionali:** sono ammesse, a protezione dei dehors e limitatamente al periodo autunnale ed invernale, tende e teli di protezione laterale, aventi uno sviluppo massimo pari all'altezza del manufatto. Il dehors, nella sua configurazione finale, dovrà garantire stabilità e resistenza agli eventi atmosferici, a mezzo di opportuna dichiarazione di assunzione di responsabilità. L'installazione deve garantire comunque la visibilità qualora insista sulla pubblica via.

**Fioriere:** dovranno essere di altezza massima 80 cm in ogni caso non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.

**Riscaldatori:** sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

**Luci ed impianto elettrico:** l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione  $\geq$  IP 67. Dovrà essere presentata copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi DM 37/2008 s.m.i. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors. Nelle aree del centro storico o di particolare pregio, non è ammesso l'utilizzo di tubi fluorescenti.

### Art. 3 Ubicazione

1. Sul suolo pubblico e privato, nel centro storico o in adiacenza agli edifici classificati da categoria di tutela ai sensi del Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente, è consentita l'installazione di dehors corrispondenti alle tipologie di cui al precedente art. 2, comma 1, previo ottenimento del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

### Art. 4 Caratteristiche e limiti per l'installazione di dehors

1. L'installazione dei dehors è consentita a qualsiasi attività economica di somministrazione di alimenti e bevande o artigianale del settore alimentare. In entrambi i casi le attività, attraverso l'installazione dei dehors, devono sempre rispettare la normativa igienico sanitaria e le norme di settore.

2. L'occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi in prossimità dell'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alla stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

3. Al fine di consentire il transito pedonale deve essere garantita una distanza del dehors dall'edificio non inferiore a metri 2,00. Per occupazioni riguardanti marciapiedi nelle zone del centro storico, la larghezza per il passaggio pedonale non può essere inferiore a metri 1,20. E' altresì consentita in area privata l'installazione di dehors in adiacenza all'edificio qualora non sia di intralcio al transito pedonale.

4. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate coi Vigili del Fuoco.

5. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

6. L'occupazione non deve interferire con il corretto uso della strada e con il decoro urbano, pertanto dovrà essere rilasciata previa nulla osta della Polizia Municipale e dello Sportello Unico dell'Edilizia.

7. L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors in aree attrezzate per la sosta nell'intero territorio comunale è limitata a due posti auto.

#### **Art. 5 Attività svolte nei dehors**

1. I dehors non devono essere adibiti ad uso improprio.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare istanza scritta mediante apposita modulistica, come meglio precisato nell'art.6 del presente regolamento.

#### **Art. 6 Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di dehors**

1. Per il rilascio della concessione per l'installazione di dehors occorre presentare allo Sportello Unico dei Servizi Territoriali istanza scritta del titolare dell'attività mediante apposita modulistica unitamente all'atto di assenso della proprietà del fabbricato o unità immobiliare cui afferirà il dehors.

2. Il procedimento prevede il conseguimento del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, della Polizia Municipale e dei Servizi finanziari per quanto di competenza.

3. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di protocollazione, fatte salve le disposizioni di cui all' art. 2 della Legge n°241/90.

4. L'installazione e la rimozione dei dehors su suolo di proprietà pubblica è regolato dalla concessione temporanea di suolo pubblico.

#### **Art. 7 Durata della concessione e canone**

1. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico e di suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, per l'installazione dei dehors, sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del loro rilascio. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse, senza che sia dovuta alcuna forma d'indennizzo.

2. Per i dehors esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 16.

3. Il canone di occupazione sarà corrisposto annualmente a far data dal primo rilascio.

4. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura, va presentata almeno 60 giorni prima della data di scadenza della precedente autorizzazione sulla base di una semplice domanda. L'autorizzazione è legata all'attività principale connessa, cessata la quale è automaticamente revocata, e la struttura deve essere rimossa definitivamente. Per i dehors continuativi

posti all'interno della zona centro storico, il rinnovo della concessione potrà essere rilasciato purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti una dichiarazione di permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.

5. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente i dehors, provvedendo al completo ripristino dell'area.

6. Nel caso in cui il titolare dell'attività non adempia, gli obblighi di cui il precedente comma 5 saranno assunti in carico al proprietario dell'unità immobiliare cui afferiva il de hors.

7. In caso di inadempienza, decorso inutilmente il tempo all'uso assegnato, l'Amministrazione Comunale provvederà con propri mezzi alla rimozione dei dehors, addebitando le spese all'esercente.

#### **Art. 8 Modalità di gestione delle strutture ed orari di somministrazione**

1. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, le attività di somministrazione svolte nei dehors devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività principale e deve interrompere l'utilizzo dell'area occupata con il dehors.

2. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors. Gli ombrelloni a copertura delle tipologie 1, 2 e 3 (*Tipologia 4*) dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbarraccio a copertura (*Tipologia 5*) dovranno essere riavvolte durante la notte.

3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors. Le tende a sbarraccio a copertura dovranno essere riavvolte.

#### **Art. 9 Lavori nel sottosuolo o nell'area su cui sono installati i dehors**

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehors. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### **Art. 10 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dai dehors**

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, il Servizio lavori pubblici competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale,

gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

### **Art. 11 Manutenzione dei dehors**

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza e di decoro.
2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni.

### **Art. 12 Sospensione e revoca delle concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors**

1. La concessione è sospesa quando:
  - a. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
  - b. in caso di inottemperanza a quanto disposto dai precedenti artt. 8 e 9.
2. La concessione è revocata previa diffida dal responsabile del procedimento quando:
  - a. la mancanza di manutenzione comporti deterioramento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
  - b. le attività svolte nel dehors siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
  - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
  - d. in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
  - e. in caso di mancato utilizzo del dehors, durante il periodo autunnale o invernale, per lo svolgimento dell'attività principale per la quale è stato realizzato.

### **Art. 13 Chiosco**

1. Consiste in un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, concepito per la vendita di diversi generi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico.
2. La struttura del manufatto deve essere realizzata in legno o in carpenteria metallica verniciata con tinta in armonia con il contesto circostante. Gli impianti tecnologici (come aspiratori, condizionatori, ecc.) dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del chiosco.
3. Il prefabbricato deve essere realizzato con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali; dovrà essere mantenuto in perfetto stato.
4. L'installazione del chiosco è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ad essa devono essere allegate le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte

dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale e del parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

5. La durata continuativa dalla concessione può essere da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 5 anni, rinnovabile per un uguale periodo su richiesta della parte concessionaria. Al termine del primo rinnovo si procederà con l'assegnazione tramite bando ad evidenza pubblica.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva la possibilità dell'adozione delle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.

4. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Nel caso di tardiva richiesta di concessione dell'autorizzazione di suolo pubblico è applicata una sanzione amministrativa di € 250,00.

#### **Art. 15 Procedimenti in sanatoria**

1. E' ammessa la richiesta di autorizzazione all'installazione dei Dehors in sanatoria, previa pagamento delle sanzioni di cui all'art.14, nel caso in cui il manufatto sia stato realizzato in difformità al presente Regolamento o nel caso in cui si stato installato prima dell'ottenimento della specifica autorizzazione comunale ovvero nel caso in cui sia stata presentata la domanda di installazione e non sia stato ritirato il titolo autorizzatorio o il procedimento risulti sospeso.

#### **Art. 16 Disposizioni transitorie**

1. I titolari di concessione in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione e dovranno presentare una domanda per di rilascio di nuova concessione secondo le nuove tipologie previste ed adeguarsi al presente Regolamento.

2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

3. In caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione (subingresso), il

subentrante avrà diritto alla voltura anche della concessione esistente, previa presentazione di apposita domanda.

**Art. 17 Disposizioni applicabili alle attività esercitate all'aperto nei dehors insediati su aree private**

1. Al fine di limitare il disturbo della quiete pubblica, alle attività svolte all'aperto nelle aree private occupate da dehors si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 8 del presente regolamento.
2. L'interruzione dell'utilizzo dell'area privata occupata da dehors di cui all'art. 8 potrà essere effettuata anche mediante l'impiego di misure atte ad impedire l'accesso degli utenti all'area stessa.

**Art. 18 Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi della vigente normativa.